



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI NAPOLI

Ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale di questione di legittimità costituzionale

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Letti gli atti relativi alla richiesta di liberazione anticipata avanzata in data 16.7.2025 da [REDACTED]
[REDACTED]

osserva

A seguito di trasmissione degli atti da parte del GIP di Nola, che ha ravvisato la competenza di questo ufficio, questo magistrato di sorveglianza è investito della richiesta di liberazione anticipata presentata da [REDACTED].

Non si intende qui contestare l'attribuzione di competenza, ma censurare la costituzionalità delle norme in base alle quali essa viene ritenuta.

[REDACTED] è stato ritenuto colpevole del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti commesso in Acerra il 15 ottobre 2022 ed è stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione con sentenza del gip del tribunale di Nola emessa il 31 maggio 2023 irrevocabile il 17 giugno 2023.

Tale pena è stata convertita in lavoro di pubblica utilità sostitutivo con la stessa sentenza di condanna.

Con ordinanza del 30 luglio 2025, cui si faceva riferimento in apertura, il gip del tribunale di Nola ha trasmesso gli atti per competenza a questo ufficio.

Il giudice nolano ha ricordato che il lavoro di pubblica utilità è stato inserito nel 2022 tra le pene sostitutive delle pene detentive brevi elencate dall'articolo 20 bis del codice penale. Ad esso si applicano in quanto compatibili gli articoli 47 comma 12 bis, 51 bis, 51 quater e 53 bis della legge 26 luglio 1975/354., secondo quanto previsto dall'articolo 76 della legge 689/1981.

In particolare, per quello che rileva in questa sede, l'articolo 47 comma 12 bis l. 354/1975 stabilisce che all'affidato in prova al servizio sociale, che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, può essere concessa la detrazione di veta di cui all'articolo 54.

Questione controversa è quella concernente la competenza a concedere la liberazione anticipata al condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

Come richiamato infatti dal gip nolano, la Suprema Corte di Cassazione, con giurisprudenza che allo stato appare conforme, ha valorizzato il dato letterale costituito dagli articoli 69 e 69 bis legge 354/1975, i quali affidano univocamente al magistrato di sorveglianza l'applicazione della liberazione anticipata, ed ha quindi affermato che la competenza del magistrato di sorveglianza si estende anche alla liberazione anticipata richiesta dal condannato al lavoro di pubblica utilità sostitutiva.

Tale conclusione è stata affermata dalla Corte di Cassazione con sentenze nn. 10302 del 10 gennaio 2025; 22662 del 7 Marzo 2020; 18955 del 20 Marzo 2025.

Tali decisioni, pur affermando la competenza del magistrato di sorveglianza a concedere il beneficio della liberazione anticipata, hanno tuttavia riconosciuto che sarebbe stato maggiormente lineare attribuire tale competenza al giudice dell'esecuzione - ossia allo stesso organo giurisdizionale che ha erogato la pena sostitutiva - secondo quanto prevedono gli articoli 63, 64 e 66 legge 689/1981, atteso che tale organo giurisdizionale rimane competente a decidere in ordine a tutte le questioni relative allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, mantenendo a tale scopo i contatti con l'ufficio di esecuzione penale esterna.

In particolare Cass. Sez. 1 sent. N. 831/2025 del 7.3.2025 ha evidenziato che *< Dall'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità deriva dalla competenza funzionale del giudice che ha emesso la sentenza in ordine a tutte le questioni relative alla sua esecuzione, fino alla dichiarazione che ne attesta la definitiva espiatione e ne dichiara estinto ogni effetto penale [...]. L'articolo 64 comma 2 l. 689/81, come modificato dall'articolo 71 comma 1 lett. n) decreto legislativo 150/2022, prevede espressamente la competenza riservata al giudice che ha applicato la sanzione sostitutiva del lavoro di obbligatorietà per decidere sulla modifica delle prescrizioni imposte unitamente a tale pena, **a differenza di quanto stabilito per la detenzione domiciliare sostitutiva e per la semilibertà sostitutiva, pene sostitutive per l'esecuzione delle quali è stabilita la competenza del magistrato di sorveglianza (così l'art. 62 l. 689/81).***

La decisione del giudice che ha applicato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sulla modifica delle prescrizioni viene assunta con le modalità previste dall'articolo 667 comma 4 c.p.p., cioè con ordinanza emessa senza formalità e senza contraddittorio, da comunicare alle parti ed avverso la quale può essere proposta opposizione.

La competenza del giudice che ha applicato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è fissata espressamente anche per la revoca in caso di inosservanza delle prescrizioni (art. 66 l. 689/81) e gli è anche riservata nell'eventualità in cui concorrano anche pene sostitutive di specie diverse (art. 70 l. 689/81)>.

Deve dunque ritenersi che il delitto vivente interpreta il quadro normativo innanzi ricostruito affermando la competenza del magistrato di sorveglianza a concedere la liberazione anticipata a qualsivoglia tipo di condannato che si trovi in esecuzione di qualsivoglia tipo di pena.

Questo giudice ritiene però dubita della costituzionalità degli artt. 69 e 69 bis l. 357/75, come interpretati dal diritto vivente, nella parte in cui attribuiscono al magistrato di sorveglianza la competenza a decidere sulla liberazione anticipata nei confronti di soggetto condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui all'art. 20 bis c.p..

Quanto alla rilevanza della questione, essa discende dal fatto che le norme censurate devono essere prioritariamente applicate nell'affermare la propria competenza e, di conseguenza, nel procedere ad ogni necessario accertamento fattuale.

Quanto alla sua non manifesta infondatezza, il dubbio di costituzionalità appare plausibile con riferimento agli artt. 3 e 27 co. 3 ultima parte della Costituzione.

Sono infatti gli stessi argomenti giuridici utilizzati dalla Suprema Corte di Cassazione per affermare la competenza del magistrato di sorveglianza, ad offrire il fianco a talune osservazioni.

Ed invero, una volta individuata la differenza tra la disciplina della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva, per l'esecuzione delle quali la competenza del magistrato di sorveglianza è espressamente prevista dalla legge, rispetto al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, per l'esecuzione del quale è espressamente stabilita la competenza del giudice dell'esecuzione (cfr anche la previsione dell'art. 661 co. 1 bis c.p.p., inserito dall'art. 38 co. 1 lett. d) n. 2 del d. l.vo 150/2022) tale differenza produce i suoi effetti anche sul giudizio in ordine al grado di rieducazione conseguito dal condannato.

Il condannato al lavoro sostitutivo di pubblica utilità, infatti, durante tutta l'esecuzione della pena è sottratto alla valutazione del magistrato di sorveglianza, ed appare quindi manifestamente irragionevole una disciplina che preveda l'intervento di tale magistrato solo nel momento premiale della liberazione anticipata.

A ben vedere, la formulazione letterale degli artt. 69 e 69 bis l.o.p. rappresenta un criterio poco affidabile di interpretazione: l'omessa novella di tali norme ad opera del d. l.vo 150/2022 appare infatti ascrivibile ad una dimenticanza, più che ad una ponderata scelta di sistema.

Basti osservare che le numerose altre norme richiamate dalla Corte di Cassazione – le quali sono state esplicitamente interpolate dal d. l.vo 150/2022 – hanno prodotto l'armonizzazione della disciplina del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, contribuendo a delineare una disciplina distinta dalle altre pene sostitutive. Viceversa, l'intervento puntiforme del magistrato di sorveglianza in un rapporto esecutivo, altrimenti sottratto alla sua vigilanza, introduce un elemento eccentrico rispetto al restante sistema normativo.

Di tanto è consapevole la stessa Corte di Cassazione, che non a caso ha evidenziato come *<esigenze sistematiche... avrebbero consigliato una concentrazione della competenza anche in relazione alla concessione della liberazione anticipata in capo al giudice dell'esecuzione>*.

Questo giudice dubita quindi della intrinseca ragionevolezza degli artt. 69 e 69 bis l.o.p. nella parte in cui non prevedono la competenza del giudice dell'esecuzione in

ordine alla liberazione anticipata nei confronti dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

Ulteriori perplessità si ancorano all'art. 27 co. 3 ultima parte della Costituzione.

La decisione del magistrato di sorveglianza, infatti, rischia di essere meramente formale e pertanto incapace di cogliere, ad esempio, la lieve entità di talune violazioni, in tal modo pregiudicando il percorso rieducativo cui anche il condannato a pena sostitutiva viene avviato.

Non gioverebbe sul punto obiettare che anche il magistrato di sorveglianza può interloquire con l'ufficio penale di esecuzione esterna o con le forze dell'ordine, perché anche tale interlocuzione avrebbe il difetto genetico di essere meramente formale e riferita ad un rapporto esecutivo che per ogni altro aspetto è regolato da altro giudice.

Ciò permesso, ritenuto che di ufficio si debba sollevare questione di legittimità costituzionale;

ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sviluppata;
solleva

nei termini indicati, questione di legittimità costituzionale degli articoli 69 e 69 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, ed eventualmente di ogni altra norma collegata alle disposizioni anzidette, per violazione degli articoli 3 e 27 della Costituzione nella parte in cui non prevedono la competenza del giudice dell'esecuzione a valutare la liberazione anticipata nei confronti del condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, previsto dall'art. 20 bis del codice penale;

sospende

il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale;
dispone

che a cura della cancelleria gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte Costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri ed che sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Napoli 9.9.2025

Il Magistrato di Sorveglianza
Dr.ssa Paola Cervo